

**Le Guide
di**

TUTTOSCUOLA

**COME CAMBIA
L'ESAME
di
MATURITÀ**


**AMMISSIONE ALL'ESAME
CREDITI SCOLASTICI E
CREDITI FORMATIVI**

**LE PROVE D'ESAME
IL BONUS E LA LODE**

#Ammessa alla maturità:

tu ragioni, lei conta!

GRAFICI 3D



per realizzare grafici tridimensionali in più di 65.000 colori


MENU A ICONE

per utilizzare con facilità le App installate



NATURAL DISPLAY

per la resa perfetta dei simboli matematici nelle formule e nei risultati visualizzati



MATURITÀ 2017 E CALCOLATRICI GRAFICHE: COSA CAMBIA

Il 4 maggio 2017 l'Ordinanza Ministeriale n. 257 del MIUR ha stabilito: "Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta nei licei scientifici è consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche, purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (CAS - Computer Algebra System). È inoltre vietato l'uso di calcolatrici provviste di qualsiasi tipo di connessione in modalità wireless, o che richiedano la connessione alla rete elettrica". Gli studenti potranno quindi usare la calcolatrice grafica CASIO FX-CG50 per tutte le operazioni preliminari, evitando così di fare errori banali di calcolo per concentrarsi invece sulla soluzione degli aspetti concettuali della prova.

La calcolatrice grafica può essere acquistata con la Carta del Docente!



FUNZIONE PICTURE PLOT



per studiare la realtà attraverso l'analisi matematica delle immagini

Calcolatrice grafica FX-CG50



4 Introduzione

5 Il passaggio obbligato delle prove INVALSI

8 Validità dell'anno scolastico

Il nuovo decreto legislativo cosa prevede ora sulla validità dell'anno scolastico per le assenze dalle lezioni?

Cambia qualcosa?

9 Ammissione all'esame

Studenti con disabilità o con DSA

Particolari ammissioni all'esame

Esame preliminare

15 Crediti scolastici e crediti formativi

Cosa ha modificato il decreto legislativo in materia di crediti scolastici e crediti formativi?

17 Sedi dell'esame

18 Commissioni d'esame

Cosa cambia con il decreto legislativo?

20 Le prove d'esame: gli scritti

Cosa cambia per le prove scritte con il decreto legislativo 62/2017?



INDICE

22 Seconda prova maturità scientifica:

dal 2017 con la calcolatrice grafica, ma i veri effetti si vedranno nel 2018

23 Le prove d'esame: il colloquio

Ma cambia qualcosa?

24 Esiti dell'esame

Come? Con quali variabili?

26 Il bonus e la lode

Con il decreto cosa cambia per il bonus e per la lode?

27 Studenti con disabilità all'esame

Cosa cambia con il decreto?

Quali innovazioni per gli studenti con disabilità che sostengono l'esame?

28 Studenti con DSA all'esame

Come il decreto ha modificato la normativa d'esame per gli studenti con DSA?

30 Diploma e curriculum

Quali innovazioni?

31 Sintesi dei cambiamenti

34 FAQ relative al nuovo esame di maturità

38 I protagonisti del nuovo esame di maturità



INTRODUZIONE



Il nuovo decreto legislativo sulla valutazione degli alunni (Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62), recante Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, in attuazione di apposita delega (articolo 1, commi 180, 181, lettera i), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 10 - Buona Scuola), modifica, tra l'altro, l'esame di Stato al termine del II ciclo (esame di maturità), con effetto a decorrere dall'anno scolastico 2018-19.

A differenza di quanto disposto per il primo ciclo in materia di valutazione, nel secondo ciclo le modifiche introdotte dal decreto legislativo sono limitate al solo esame di Stato.

Per quest'anno gli studenti che attualmente stanno frequentando l'ultimo anno di scuola secondaria di II grado sosterranno l'esame nel mese di giugno 2017 secondo le precedenti regole; anche gli studenti del quarto anno nel giugno 2018 sosterranno l'esame 'vecchio' tipo.

Saranno invece gli studenti che attualmente frequentano il terzo anno a sperimentare per primi le nuove regole dell'esame di Stato nel giugno 2019.

Come? con quali regole? Cosa cambia?

Esaminiamo di seguito le innovazioni introdotte dal decreto legislativo, seguendo la normale successione dei procedimenti e delle attività nelle diverse fasi che precedono l'esame, che lo accompagnano e che lo seguono.

IL PASSAGGIO OBBLIGATO DELLE PROVE INVALSI

In ordine temporale, nella fase che precede l'esame vero e proprio, vi saranno le prove INVALSI, una novità assoluta per l'esame di maturità per il quale non sono mai state previste prove nazionali standardizzate.

Va però precisato che le prove non si svolgeranno all'interno dell'esame e non incideranno nemmeno sul voto finale.

Le prove nazionali predisposte dall'INVALSI, che si svolgeranno a cominciare soltanto dall'anno scolastico 2018-19 un paio di mesi prima dell'esame vero e proprio, saranno prove che, pur non concorrendo alla determinazione del voto finale dell'esame, saranno decisive per l'ammissione, in quanto la partecipazione da parte degli studenti costituirà requisito necessario per l'accesso all'esame. Senza la partecipazione alle prove, quindi, lo studente non sarà ammesso all'esame.

Tutto questo vale anche per gli studenti privatisti (candidati esterni) che avranno l'obbligo di sottoporsi alle prove presso la stessa scuola statale o paritaria dove dovranno sostenere l'esame. Per gli studenti assenti per gravi motivi documentati saranno previste prove nazionali suppletive. Le prove nazionali standardizzate si effettueranno entro il mese di aprile.

Due altre novità riguardano le prove: la modalità di svolgimento e le discipline coinvolte.

Le prove si effettueranno in modalità computer based e riguarderanno non soltanto italiano e matematica, come avviene tuttora nella rilevazione degli apprendimenti per gli studenti del secondo anno di corso degli stessi istituti, ma riguarderanno anche l'inglese.

Per gli studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) debitamente certificati saranno previste particolari misure per favorire la loro partecipazione alle prove; se gli studenti con DSA sono già stati dispensati dalla prova scritta o completamente esonerati da questo insegnamento non sostengono la prova nazionale di inglese

Dal testo del decreto:

Articolo 19 - Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI

1. Le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based, anche in modalità adattiva, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80. Per le studentesse e gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

2. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori.

3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.



Art.14 - Candidati esterni

3. L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI.

Art. 20 - Studenti con disabilità e studenti con DSA

8. Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

.....

14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

GLOSSARIO MINIMO

INVALSI = Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema d'Istruzione, Ente di Ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Tra l'altro effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti, predispone i testi per la rilevazione degli apprendimenti conseguiti dagli studenti.

Computer based = prove svolte al computer

Prove di posizionamento = per la lingua straniera le prove consentono di individuare il livello di competenza linguistica degli alunni

Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue = Il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) è un sistema descrittivo impiegato per valutare le abilità conseguite da chi studia una lingua straniera europea. Prevede sei livelli di competenza (A1, A2, B1, B2, C1, C2) e tre livelli intermedi (A2+, B1+, B2+).

Le rilevazioni INVALSI, essendo riferite all'accertamento a mezzo computer con individuazione di competenze parziali, si limiteranno a definire vari livelli, ispirati, ma non corrispondenti, a quelli ufficiali del Quadro Europeo delle Lingue.



Un corso di Lumsa e Tuttoscuola

Il Dirigente scolastico, un leader per l'educazione

Per dirigenti scolastici in servizio: un qualificato corso di aggiornamento

Per chi aspira a diventarlo: il corso prepara al concorso per Dirigenti Scolastici

Direttore del corso: Italo Fiorin, Angelo Paletta

STRUTTURA DEL CORSO

- ✓ 12 lezioni, con combinazione teorico-esperienziale (2 ore di un esperto di fama + 1 ora di un ds esperto)
- ✓ 4 webinar di tutoraggio
- ✓ 5 focus su nuovi modelli di scuola (acquistabili anche separatamente - € 149)

Le lezioni sono tenute da docenti universitari e Dirigenti Scolastici con qualificata esperienza nella scuola reale.

OPZIONI E PREZZI(*) PER ISCRIZIONE AL CORSO:

- **Webinar in diretta (€ 550)**: potrai interagire via chat con il docente, con la segreteria e con gli altri partecipanti. E rivedere la registrazione delle lezioni, quando e quante volte vuoi
- **Webinar in differita (€ 490)**: potrai rivedere le lezioni quando e quante volte vuoi
- **singolo webinar in diretta (€ 100)**: puoi scegliere solo le lezioni di maggiore interesse per te

• (*) IVA INCLUSA

ATTESTATO DI FREQUENZA

IN COLLABORAZIONE CON UNA UNIVERSITÀ

UTILIZZA LA CARTA DEL DOCENTE

Per informazioni chiamaci al numero 06.6830.7851
oppure invia una mail a formazione@tuttoscuola.com
Visita anche il nostro portale www.tuttoscuola.com

SCONTO
10%

per i lettori del mensile
Tuttoscuola che si
iscrivono entro il 15/5/17



COME FREQUENTARE IL CORSO

Il corso prevede più modalità di partecipazione a tua scelta:



in contemporanea allo svolgimento delle lezioni, attraverso un collegamento via **webinar** dal proprio pc, tablet o smartphone, che permette di ascoltare e vedere il docente e di interagire attraverso un'apposita chat**



al **termine** delle lezioni, da **casa**. Potrai rivedere le lezioni quando e quante volte vuoi

(**) e' necessaria una buona connessione internet

PER ISCRIVERTI
utilizza il seguente link

<https://attendee.gotowebinar.com/register/7355513268011454979>

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Preliminare all'ammissione all'esame di Stato, come previsto anche per gli studenti di tutte le classi di scuola secondaria di I e II grado, è **l'accertamento della validità dell'anno scolastico** per gli studenti interni dell'ultimo anno di corso candidati all'esame.

Nella scuola secondaria di II grado per essere ammessi all'esame di Stato (così come per l'ammissione alla classe successiva) attualmente è richiesta per ogni studente la presenza alle lezioni per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

Un esempio per capire. Uno studente che frequenta un liceo scientifico, dove al quinto anno vi è un orario di 30 ore settimanali per le ordinarie 33 settimane previste dal calendario scolastico, avrà un monte ore annuale dovuto di 990 ore (30x33). Per la validità dell'anno scolastico dovrà assicurare una presenza alle lezioni per tre quarti di quell'orario annuale, cioè non meno di 742,5 ore complessive nell'anno.

Per casi eccezionali e motivati, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe a tale limite, purché sussistano le condizioni minime necessarie per la valutazione dello studente.

Le deroghe sono deliberate preventivamente dal collegio dei docenti, mentre la loro applicazione e l'accertamento della situazione personale degli studenti per decidere la validità dell'anno scolastico è rimessa al consiglio di classe.

Prima di procedere allo scrutinio, se il consiglio di classe accerta il mancato raggiungimento del limite di presenze, nonostante l'applicazione delle deroghe, e l'insussistenza delle condizioni minime per la valutazione, il consiglio stesso dispone con atto formale verbalizzato la non validità

IL NUOVO DECRETO LEGISLATIVO COSA PREVEDE ORA SULLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO PER LE ASSENZE DALLE LEZIONI? CAMBIA QUALCOSA?

dell'anno scolastico e la conseguente non ammissione dello studente all'esame. Per gli studenti non ammessi all'esame a causa della non validità dell'anno scolastico non si procede nemmeno allo scrutinio.

Sulla validità dell'anno scolastico il decreto non ha modificato nulla né ha abrogato le precedenti disposizioni che restano, pertanto, integralmente confermate, come previsto dal DPR 122/2009 (art. 14, comma 2).

In base a tale disposizione, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, fatte salve, appunto, eccezionali deroghe disposte dal Collegio docenti e applicate dai Consigli di classe.

GLOSSARIO MINIMO

Monte ore annuo personalizzato = A differenza del monte ore annuo delle lezioni (totale complessivo di tutte le ore previste per lo svolgimento delle attività didattiche in una scuola derivante dall'orario settimanale delle lezioni moltiplicato per il numero delle settimane di lezione secondo il calendario scolastico) possono esserci casi individuali di alunni autorizzati preventivamente a non partecipare di diritto alle lezioni. In tali casi il loro monte orario annuo sarà inferiore a quello delle lezioni.

Il Miur nel 2011, con circolare n. 20 ha individuato alcune particolari situazioni che prevedono la non presenza legittima di alunni a scuola, quali:

- la partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- l'adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

AMMISSIONE ALL'ESAME

In base all'attuale normativa, prevista dall'articolo 6 del DPR 122/2009 sulla valutazione, gli studenti, candidati interni, sono ammessi all'esame se nello scrutinio finale conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Per la maturità 2017 e per quella del 2018 anche per una sola insufficienza è certa la non ammissione all'esame. Per la maturità 2019, quando troverà applicazione per la prima volta l'innovazione introdotta dal decreto legislativo, cambierà qualcosa oppure tutto sarà confermato?

Il nuovo decreto legislativo innova l'istituto dell'ammissione all'esame con riferimento sia alle votazioni conseguite nelle varie discipline di studio che ad altri importanti prerequisiti.

Per questi ultimi, oltre alla partecipazione obbligata alle prove nazionali INVALSI e alla validità

dell'anno scolastico, è richiesto allo studente lo svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro. Per quanto riguarda invece le votazioni, in caso di insufficienza in una o più discipline non è più esclusa l'ammissione all'esame, in quanto il Consiglio di classe può comunque deliberare l'ammissione dello studente con adeguata motivazione. Pertanto, a differenza di quanto tuttora previsto, non sarà più necessario avere conseguito la sufficienza di sei decimi in ogni disciplina di studio. Lo studente potrà essere ammesso all'esame anche se i suoi livelli di apprendimento non sono completamente sufficienti.

A differenza dell'esame di licenza al termine

del I ciclo per la cui ammissione è indifferente la valutazione del comportamento, in quanto ricondotta a semplice giudizio, per l'esame di maturità, invece, il voto di comportamento potrà determinare la non ammissione (se inferiore a sei decimi), in quanto non è stato oggetto di innovazione, rimanendo, infatti, espresso con voto numerico.

Come per la scuola secondaria di I grado, permane anche la disposizione, contenuta nello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998), che prevede la non ammissione all'esame, deliberata dal Consiglio d'istituto, nei confronti degli studenti che siano incorsi in reati di particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.

Per un esame più approfondito delle nuove disposizioni del decreto legislativo, relativamente all'ammissione all'esame, vengono di seguito considerate prioritariamente le norme che riguardano i candidati interni (articolo 13), per poi esaminare anche le norme relative ai candidati esterni, cosiddetti privatisti (art. 14).

Per i candidati interni (art. 13) sono richiesti quattro requisiti: la partecipazione alle prove Invalsi, la validità dell'anno scolastico, l'attività di alternanza scuola-lavoro, i voti sufficienti in ogni disciplina e nel comportamento (con possibile salvataggio del Consiglio di classe).

Per i candidati esterni (art. 13) invece sono richiesti soltanto due requisiti: la partecipazione alle prove Invalsi e l'attività di alternanza scuola-lavoro.

Dal testo del decreto:

Articolo 13 – Ammissione dei candidati interni

È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica

del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

a) **frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 n. 122;

b) **partecipazione**, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;

c) **svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro** secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso...

d) **votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina** o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo...

Come per l'esame di licenza, il voto del docente di religione e quello delle attività alternative, se decisivo per l'ammissione degli studenti che si avvalgono dei loro insegnamenti, viene motivato e registrato a verbale.

Dal testo del decreto:

Estratto dal comma 2 dell'Art. 13

il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;

Estratto dal comma 2 dell'Art. 13

il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;



STUDENTI CON DISABILITÀ O CON DSA

Il decreto legislativo, rispetto alle disposizioni precedenti, semplifica decisamente le condizioni richieste per l'ammissione all'esame degli studenti con disabilità o con DSA. Per gli studenti con disabilità il decreto non prevede nemmeno che si tenga conto per l'ammissione del PEI, mentre, al contrario, per gli studenti con DSA prevede che si tenga conto del piano didattico personalizzato.

Dal testo del decreto:

Articolo 20 – *[Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento]*

1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13.

9. Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento [DSA], certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato.

GLOSSARIO MINIMO

Insegnante di Religione Cattolica (IRC) = il citato punto 2.7 del DPR 751/1985 dispone che "Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.

Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale".

Piano educativo individualizzato (PEI) = Il PEI – Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati allo studente con disabilità, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. È parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe e contiene:

- finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell'anno anche in relazione alla programmazione di classe;

- gli itinerari di lavoro (le attività specifiche);
- i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa l'organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività);
- i criteri e i metodi di valutazione;
- le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola.

Piano didattico personalizzato (PDP) = Documento di programmazione con il quale la scuola definisce gli interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze didattiche particolari ma non riconducibili alla disabilità. Contenuti minimi del PDP sono indicati nelle Linee Guida del 2011, come pure i tempi massimi di definizione (entro il primo trimestre scolastico). Per gli alunni con DSA, il consiglio di classe predispose il Piano Didattico Personalizzato, nelle forme ritenute più idonee e nei tempi che non superino il primo trimestre scolastico, articolato per le discipline coinvolte nel disturbo, che dovrà contenere:

- 1) Dati anagrafici
- 2) Tipologia del disturbo
- 3) Attività didattiche individualizzate
- 4) Attività didattiche personalizzate
- 5) Strumenti compensativi
- 6) Misure dispensative
- 7) Forme di verifica e valutazione personalizzata

Lo stesso articolo 13, nel regolamentare le condizioni per i candidati interni, precisa che, per gli studenti che accedono all'ultimo anno mediante esame di idoneità, il requisito dell'alternanza scuola-lavoro sarà regolato dallo stesso decreto che, per i candidati esterni, definirà quali attività siano assimilabili all'alternanza scuola-lavoro.

Dal testo del decreto:

Estratto dall'art. 13, comma 1, lettera c)

Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo.

PARTICOLARI AMMISSIONI ALL'ESAME

Il decreto legislativo conferma, altresì, due altre tipologie di candidati, in situazione straordinaria, che possono essere ammessi all'esame: gli studenti con diploma di "Tecnico" (regione Lombardia) e i cosiddetti "ottisti".

Tecnico: si tratta di una possibilità di ammissione riservata agli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale che hanno frequentato un ulteriore anno integrativo utile per l'accesso all'esame di Stato e al successivo percorso universitario o accademico.

Dal testo del decreto:

Articolo 13, comma 3. *Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di "Tecnico" conseguito nei percorsi del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni o province autonome.*

Ottisti: sono chiamati in questo modo informale gli studenti del quarto anno che, grazie ad una votazione di almeno otto decimi ottenuta nello scrutinio finale in ciascuna disciplina e nel comportamento, possono, a richiesta, accedere per merito direttamente all'esame 'saltando' il quinto anno.

Oltre all'elevato rendimento scolastico nel quarto anno, devono avere avuto un percorso pregresso nel biennio precedente con votazioni di almeno sette decimi in ogni disciplina e otto decimi nel comportamento, senza incorrere in non ammissioni.

Il decreto legislativo ha confermato nel comma 4 dell'art. 13 la precedente normativa.

Dal testo del decreto:

Articolo 13, comma 4

4. *Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo, le studentesse e gli studentiche hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.*

Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

A SCUOLA DI SICUREZZA

Un progetto formativo su misura per la scuola.




Tutte i dettagli sul progetto sono disponibili al seguente link

<http://www.tuttoscuola.com/prodotto/scuola-sicurezza-meglio-preparati-spaventati/>

Potrai scaricare le brochure informative e la scheda di iscrizione

ACCREDITAMENTI E CERTIFICAZIONI



Ente di Formazione Accreditato
presso la Regione Umbria



Ente di formazione Certificato
UNI EN ISO 9001:2008 Codici EA35 Ea 37



Per i candidati esterni (cosiddetti privatisti) (art. 14 – Ammissione dei candidati esterni) il decreto conferma in parte quanto previsto dalle disposizioni precedenti in merito alle diverse tipologie di candidati avente

titolo a richiedere l'ammissione all'esame di Stato, in base all'età o al percorso di studi già effettuato.

Il decreto non ha confermato, però, la precedente disposizione che prevedeva l'ammissione dei candidati che compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame. Da notare che la confermata tipologia individuata alla lett. d) riguarda in particolare candidati interni che hanno lasciato la frequenza nella classe dell'ultimo anno di corso entro il 15 marzo, perdendo la natura di candidato interno in tempo utile per presentare domanda da candidato esterno per sostenere le prove d'esame nella ex-scuola o in altra.

Dal testo del Decreto

Art. 14 - Ammissione dei candidati esterni

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:

- a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

ESAME PRELIMINARE

Il decreto legislativo conferma la disposizione che prevede il superamento di un esame preliminare dei candidati esterni, da sostenere normalmente nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni davanti al consiglio della classe collegata alla commissione a cui il candidato esterno è stato assegnato. Devono sottoporsi all'esame preliminare i candidati che:

- non siano in possesso di promozione all'ultima classe (praticamente tutti),
- siano in possesso di idoneità o promozione all'ultimo anno.

I candidati sono ammessi all'esame di Stato se nell'esame preliminare conseguono un voto di almeno **sei decimi in ogni disciplina**.

Dal testo del Decreto

Art. 14 - Esame preliminare

2.... l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.

Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe.

Sempre l'articolo 14 (Ammissione dei Candidati esterni) richiama la disposizione che prevede come ulteriore requisito di accesso l'aver sostenuto le prove nazionali Invalsi presso l'istituto statale o paritario nel quale sosterranno l'esame e l'aver svolto attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro.

Dal testo del Decreto

Art. 14 - Altri requisiti per l'ammissione
3.....

L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi.



CREDITI SCOLASTICI E CREDITI FORMATIVI

Ormai da quasi vent'anni, da quando venne riformato l'esame sperimentale, in funzione della valutazione finale nell'esame di Stato è prevista l'attribuzione di crediti scolastici sotto forma di voto numerico e integrati da crediti formativi, che concorrono a determinare il voto finale dopo l'espletamento delle prove.

Il voto dei crediti viene assegnato dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale del terzo e quarto anno di corso e in occasione dello scrutinio finale del quinto anno per l'ammissione degli studenti all'esame; è reso pubblico unitamente ai voti conseguiti in ogni disciplina e nel comportamento per gli studenti ammessi.

Cosa ha modificato il decreto legislativo in materia di crediti scolastici e crediti formativi?

Mentre, pur modificandone sostanzialmente i punteggi, il decreto ha confermato l'esistenza del credito scolastico, ha invece ignorato completamente il credito formativo, che, pertanto, non sarà più previsto nella determinazione del punteggio finale del credito scolastico per il nuovo esame. Inoltre, il maggior peso dei punteggi del credito scolastico è conseguente al diverso peso attribuito alle prove d'esame e anche alla riduzione delle prove scritte da tre a due.

Il punteggio complessivo massimo del credito scolastico degli ultimi tre anni, secondo la tabella A allegata al decreto, **passa da 25 a 40 punti**, in base alla seguente variazione.

Media dei voti (in decimi)	Credito scolastico (punti)							
	primo anno		secondo anno		terzo anno		totale	
	oggi	Domani	oggi	domani	Oggi	domani	Oggi	domani
<6	-	-	-	-	-	7-8		
6	3-4	7-8	3-4	8-9	4-5	9-10		
tra 6 e 7	4-5	8-9	4-5	9-10	5-6	10-11		
tra 7 e 8	5-6	9-10	5-6	10-11	6-7	11-12		
tra 8 e 9	6-7	10-11	6-7	11-12	7-8	13-14		
tra 9 e 10	7-8	11-12	7-8	12-13	8-9	14-15		
Totale mx							25	40

I nuovi punteggi del credito scolastico, al fine di essere a regime già con l'esame del 2019, seguiranno una fase transitoria di 'avvicinamento' con corrispondenza graduale dei nuovi valori.

Dal testo del Decreto

Articolo 15 - *Attribuzione del credito scolastico (candidati interni)*

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.

Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli studenti o per gruppi di studenti, compresi gli insegnanti di

religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.

2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso.

Per i candidati esterni le variazioni dei punteggi previsti per i candidati interni verranno modificati in analogia.

Dal testo del Decreto

Articolo 15 - *Attribuzione del credito scolastico (candidati esterni)*

La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a

coloro che hanno sostenuto esami di idoneità.

3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2

dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

SEDI DELL'ESAME

L'articolo 16 del decreto legislativo disciplina, tra l'altro, i criteri di assegnazione dei candidati interni ed esterni alle sedi d'esame. Per le sedi d'esame cambia qualcosa?

Per i primi (candidati interni) nulla è innovato rispetto alla situazione attuale.

I candidati interni delle scuole statali e paritarie svolgono infatti gli esami nelle sedi delle scuole frequentate, ma per i candidati esterni, mentre viene confermata la disposizione che li esclude dall'effettuare l'esame nella sede di scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore di scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione presso cui hanno seguito il percorso formativo in funzione dell'esame di Stato, non verrà più consentito di indicare sede e scuola di gradimento (almeno tre preferenze).

Sarà infatti l'Usr ad assegnare i privatisti alle scuole statali o paritarie, ripartendoli tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari in numero non superiore ai candidati al 50% dei candidati interni, fermo restando il numero massimo di 35 candidati per commissione.

Dal testo del Decreto

Articolo 14, comma 3 - Ammissione dei candidati esterni

I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e,

nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione.

Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4.



Secondo l'art. 2 della legge 176/2007 per i candidati esterni, gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelle ubicate nel comune di residenza, ovvero, in caso di mancanza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia, e, nel caso di ulteriore mancanza del medesimo indirizzo, nella regione.

Considerato che la disposizione prevista dalla legge 176/2007 non è tra quelle abrogate dal decreto legislativo, si deduce che la localizzazione della sede d'esame per i candidati esterni seguirà la procedura precedentemente prevista.

Dal testo del Decreto

Articolo 16 - Sede d'esame

1. Sono sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati.

2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 14, comma 3, e secondo le modalità previste nell'ordinanza annuale di cui all'articolo 12, comma 4.

3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

COMMISSIONI D'ESAME

Le disposizioni attuali sulle Commissioni d'esame vertono su questi elementi:

- presidente: esterno ed unico per Commissione
- numero classi per ogni Commissione: due
- numero commissari: 50% esterni e 50% interni
- numero membri esterni: tre comuni alle due classi
- numero membri interni: tre
- numero massimo di candidati per classe: 35
- numero massimo di candidati esterni: mx 50% dei candidati interni

Cosa cambia con il decreto legislativo?

Il decreto legislativo conferma sostanzialmente quanto previsto attualmente, se pur con formulazioni diverse. In particolare può sembrare modificatrice la nuova formulazione relativa ai membri interni laddove si dispone che la commissione è composta per ciascuna delle due classi da tre membri interni. La formulazione farebbe pensare ad una Commissione dove, a fronte di tre membri esterni, vi siano sei membri interni (tre per ogni classe).



Un corso di Lumsa e Tuttoscuola

Il Dirigente scolastico, un leader per l'educazione

Per dirigenti scolastici in servizio: un qualificato corso di aggiornamento

Per chi aspira a diventarlo: il corso prepara al concorso per Dirigenti Scolastici

Direttori del corso: Italo Fiorin e Angelo Paletta



IN COLLABORAZIONE CON UNA UNIVERSITÀ

UTILIZZA LA CARTA DEL DOCENTE

STRUTTURA DEL CORSO

Le lezioni mirano a sviluppare competenze relative alla gestione e organizzazione della scuola, considerando sia gli aspetti pedagogici sia quelli normativi e organizzativi. Ogni lezione durerà tre ore, di cui le prime due affidate a un docente universitario o un esperto e l'ultima affidata a un Dirigente Scolastico esperto dell'argomento trattato.

In questo modo verrà garantito un mix di elevato livello tra teoria e pratica (scuola reale).

Ai candidati viene inoltre suggerita una bibliografia mirata, considerando i principali autori in tema di didattica e di gestione della classe. Ogni tre lezioni si terrà un webinar di tutoraggio nel quale un team di Dirigenti Scolastici risponderà ai quesiti dei corsisti, accompagnando gli iscritti in un percorso formativo su misura delle proprie esigenze.

ISCRIVITI IN 3 MOSSE

- 1 Registrati sulla piattaforma on line alla pagina <https://attendee.gotowebinar.com/register/7355513268011454979> inserendo tutti i tuoi dati. A seguire riceverai le indicazioni per procedere al pagamento.
- 2 invia per email la ricevuta di pagamento unitamente alla copia del documento di identità
- 3 riceverai sempre per mail le indicazioni per assistere alle lezioni

CONTENUTI

Il corso si articola in **12 lezioni da 3 ore ciascuna**.

Le aree tematiche di formazione, presenti nel bando del concorso, sono:

1. Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali
2. Rendicontazione e bilancio sociale
3. Organizzazione degli ambienti di apprendimento
4. Processi di innovazione nella didattica
5. Normativa di riferimento per il settore dell'istruzione e dell'educazione scolastica, parte uno
6. Normativa di riferimento per il settore dell'istruzione e dell'educazione scolastica, parte due
7. Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e alla gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali
8. Innovazione digitale
9. Diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni
10. Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico
11. Valutazione e autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici
12. Sistemi educativi dei paesi dell'Unione Europea

Un'offerta completa e approfondita che prevede:

- ✓ formazione attraverso **12 lezioni**
- ✓ **4 webinar di approfondimento** attraverso quesiti che i corsisti stessi potranno ai docenti e ai Dirigenti Scolastici
- ✓ **5 focus su nuovi modelli di scuola:**
 - Leadership for service (La scuola del Service Learning)
 - Leadership for globale learning (La scuola senza zaino)
 - Leadership for community (La scuola aperta)
 - Leadership for inclusion (La scuola inclusiva)
 - Leadership for digital innovation (La scuola digitale)

Allo stesso modo, nella nuova formulazione, il presidente sarebbe a capo di tutte le Commissioni presenti all'interno della scuola, anziché per due sole classi.

L'interpretazione autentica sia per la presidenza delle Commissioni sia per i commissari interni viene però dalla relazione illustrativa e dalle relazioni tecniche che accompagnano il decreto legislativo: nessuna modifica sulla composizione delle Commissioni rispetto alla situazione esistente.

Una novità introdotta dal decreto legislativo viene dal comma 5 dell'art. 16 che prevede l'istituzione di un elenco regionale dei presidenti di commissione che andrà a sostituire l'attuale disposizione che prevede ogni anno la presentazione di apposita domanda. Il Miur firmerà con decreto i requisiti richiesti e specifiche azioni formative per esercitare la funzione di presidente.

Dal testo del decreto:

Articolo 16 - Commissioni d'esame

4. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni.

In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.

I commissari e il presidente sono nominati

dall'Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.

5. Presso l'Ufficio scolastico regionale è istituito l'elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici, nonché docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente.

LE PROVE D'ESAME: GLI SCRITTI

Attualmente per l'esame di Stato al termine del II ciclo sono previste due prove scritte proposte dal Ministero dell'Istruzione e una (cosiddetto quizzone) predisposta dalla singola Commissione d'esame. Dopo queste tre prove gli studenti devono affrontare il colloquio finale.

Cosa cambia per le prove scritte con il decreto legislativo 62/2017?

Le prove scritte passano da tre a due. Scompare la prova (quizzone) predisposta dalla Commissione esaminatrice e restano le due prove a carattere nazionale.

Sostanzialmente la finalità della prima prova scritta è la stessa già prevista dal Regolamento attuativo della riforma Berlinguer (legge 425/1997), con la sola differenza di non avere previsto la "la libera espressione della personale creatività" del candidato.

Dal testo del decreto:

Articolo 17 - Prove di esame scritte

1. Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento

nell'espletamento dei lavori.

2. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

3. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato.

Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.

4. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.

L'articolo 17 del nuovo decreto legislativo prevede l'emanazione di apposito decreto ministeriale per definire i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.

Vi è inoltre un'altra novità: con lo stesso decreto verranno definite griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi delle due prove scritte, con l'obiettivo di uniformare i criteri di valutazione.

Dal testo del decreto:

Articolo 17 - Prove di esame scritte

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle vigenti Indicazioni nazionali e Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.

6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 18, comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 3 e 4. Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti disciplinari.

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate annualmente entro il mese di gennaio le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle

materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio.

8. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla Commissione d'esame in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.

.....

Art. 16

6. Le Commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera Commissione a maggioranza assoluta.

SECONDA PROVA MATURITÀ SCIENTIFICA: dal 2017 con la calcolatrice grafica, ma i veri effetti si vedranno nel 2018

L'Ordinanza Ministeriale n. 257/2017 (Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie) chiarisce finalmente in modo non equivoco la vexata quaestio dell'ammissibilità della calcolatrice in occasione della prova scritta di matematica dei licei scientifici.

L'art. 18 comma 8 dell'O.M. disciplina la materia nel seguente modo: "Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta nei licei scientifici è consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche, purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (CAS - Computer Algebraic System). È inoltre vietato l'uso di calcolatrici provviste di qualsiasi tipo di connessione in modalità wireless, o che richiedano la connessione alla rete elettrica. Per consentire alla commissione d'esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta".

Sono ammesse dunque anche le calcolatrici grafiche, a condizione che non dispongano anche del CAS, che è un software in grado di effettuare operazioni di calcolo simbolico. La ragione è semplice: la prova potrebbe essere costituita da quesiti che hanno per oggetto proprio operazioni di quel livello di complessità, che lo studente deve mostrare di saper affrontare autonomamente.

In compenso, potrà usare la calcolatrice per tutte le operazioni preliminari, evitando così di fare errori banali di calcolo per concentrarsi invece sulla soluzione degli aspetti concettuali della prova.

L'O.M. del Miur è uscita il 4 maggio 2017 ponendo positivamente fine a un'incertezza, ma un po' troppo tardi per retroagire sulla didattica e sull'uso delle calcolatrici in classe, almeno per il 2017: i suoi effetti più importanti si vedranno verosimilmente dal 2018.



LE PROVE D'ESAME: IL COLLOQUIO



I contenuti del colloquio sono sostanzialmente gli stessi precedentemente previsti in riferimento alle discipline di studio dell'ultimo anno di corso.

Ma cambia qualcosa?

Oltre ad utilizzare i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove per privilegiare i nuclei tematici fondamentali di ciascuna disciplina e impiegare le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi delle due prove scritte al fine di uniformare i criteri di valutazione, le Commissioni considereranno anche le relazioni dei candidati sulla loro esperienza di alternanza scuola-lavoro e accerteranno conoscenze e competenze acquisite dai candidati relativamente alle attività per "Cittadinanza e Costituzione".

Dal testo del decreto:

Articolo 17 - Colloquio

9. Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la Commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.

Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-

lavoro svolta nel percorso di studi.

Per i candidati esterni la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto l'attività di cui all'art. 14, comma 3, ultimo periodo.

10. Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione», di cui all'articolo 1 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel documento del consiglio di classe di cui al comma 1.

11. Per i candidati risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla Commissione, è prevista una sessione suppletiva e una sessione straordinaria d'esamee, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

ESITI DELL'ESAME

Le modifiche apportate ai crediti scolastici e la riduzione del numero di prove scritte determineranno effetti modificatori sulle parti che concorrono all'esito finale dell'esame, pur nella invarianza del valore totale complessivo (mx 100mi).

Come? Con quali variabili?

Le variazioni sono individuabili nella seguente tabella:

Prove	Punteggi mx attuali	Punteggi mx nuovo esame
Credito complessivo ultimi tre anni di corso	25 punti	40 punti
Prima prova scritta	15 punti	20 punti
Seconda prova scritta	15 punti	20 punti
Terza prova scritta (quizzone)	15 punti	-
Colloquio	30 punti	20 punti
totale	100 punti	100 punti

Come si può rilevare, le variazioni dei punteggi determinano un incremento del peso del credito scolastico (dal 25% al 40%) con maggior valorizzazione del percorso scolastico dello studente e una minore incidenza delle prove d'esame (dal 75% al 60%).

L'esame si intende superato positivamente se il candidato ottiene complessivamente almeno 60/100 nelle prove scritte e nel colloquio.

Dal testo del decreto:

Articolo 18 - Esiti dell'esame

1. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame alle prove e al colloquio di cui all'articolo 17 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta punti.

2. La Commissione d'esame dispone di un massimo ventipunti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17, e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del Ministro di cui all'articolo 17, comma 7, è

definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.


3. L'esito delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17 è pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della Commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo.

4. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di sessanta centesimi.



Cos'è TuttoAlternanza.it?

Una piattaforma che offre **soluzioni innovative e pratiche** per realizzare un'**Alternanza Scuola-Lavoro di qualità**, ma anche un portale per snellire le incombenze burocratiche delle scuole, grazie all'interfaccia scuola-azienda.



Un'offerta didattica di qualità

TuttoAlternanza.it nasce dalla sinergia tra **Tuttoscuola**, la testata che da oltre 40 anni è al servizio della scuola, **CivicaMente**, società da 25 anni specializzata nell'uso della tecnologia digitale per l'educazione e **IUL**, l'Università telematica promossa da **INDIRE** e **Università di Firenze**.

4 pacchetti formativi

Le attività di Alternanza Scuola-Lavoro proposte da TuttoAlternanza.it, includono **4 corsi da 25 ore** ciascuno, rivolti agli studenti:

- Soft skills
- Comunicazione
- Auto-imprenditorialità e business planning
- Sicurezza nei luoghi di lavoro

I pacchetti proposti forniscono **nozioni, tecniche e competenze** funzionali all'introduzione nel mondo del lavoro e alla capitalizzazione dell'esperienza in azienda. Sono certificati da IUL/INDIRE.



Giornalisti in Alternanza

TuttoAlternanza.it fonde l'esperienza all'innovazione, offrendo agli studenti in Alternanza Scuola-Lavoro l'opportunità di partecipare attivamente a un **percorso di giornalismo in modalità smartworking**, della durata complessiva di 70 ore.

Attraverso il TeleStage (lavoro a distanza), Istituti Scolastici, anche lontani, possono entrare in contatto e collaborare a un progetto comune, eliminando ogni barriera fisica e territoriale. I ragazzi saranno protagonisti di una grande inchiesta giornalistica sul campo, guidati dalla Redazione di Tuttoscuola.

IL BONUS E LA LODE

Come corollario dell'attribuzione della valutazione finale dell'esame, le disposizioni hanno previsto da sempre un intervento discrezionale della Commissione esaminatrice per premiare il merito delle prestazioni conseguite dallo studente nelle prove, sotto forma di bonus e di lode. Per il bonus la Commissione attualmente può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti, a condizione che il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari ad almeno 70 punti. Per l'attribuzione della lode il candidato deve aver conseguito sia il punteggio massimo di 100 su 100 senza fruire dei punteggi aggiuntivi del bonus che il punteggio massimo di 25 punti per il credito scolastico (voto unanime del consiglio di classe), riportando negli scrutini finali degli ultimi tre anni di corso soltanto voti uguali o superiori a otto decimi.

Con il decreto cosa cambia per il bonus e per la lode?

Per il bonus il decreto legislativo non prevede il riferimento alla situazione pregressa del credito scolastico e si limita a richiedere che esso sia pari ad almeno trenta punti. Per quanto riguarda i punteggi complessivi conseguiti nelle prove d'esame, prevede che siano complessivamente pari ad almeno cinquanta punti. Conseguentemente le modifiche introdotte per il bonus sono quelle individuate nella seguente tabella di raffronto:

Condizioni necessarie per l'attribuzione del Bonus (massimo 5 punti)

Riferimenti	Punteggi attuali		Punteggi nuovo esame	
Credito scolastico almeno	15 punti su 25	60%	30 punti su 40	75%
Somma delle prove d'esame almeno	70 punti su 100	70%	50 punti su 100	50%

Anche per l'attribuzione del bonus, dunque, peserà maggiormente il credito scolastico rispetto alle prove d'esame.

Per l'attribuzione della lode il decreto legislativo conferma l'unanimità sia della decisione della Commissione sia del Consiglio di classe per l'attribuzione del punteggio massimo del credito scolastico. Prevede, altresì, che il candidato abbia conseguito il punteggio massimo nelle prove scritte e nel colloquio.

Il decreto, tuttavia, non fa più riferimento alla attribuzione pregressa della valutazione elevata negli scrutini finali degli ultimi tre anni di corso.



Dal testo del decreto:**Articolo 18 - Esiti dell'esame:
a bonus e lode**

5. La Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti.

6. La Commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del

punteggio, a condizione che:

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;

b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.

7. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della Commissione, con la sola indicazione "non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

STUDENTI CON DISABILITÀ ALL'ESAME

In base alla normativa attuale gli studenti con disabilità all'esame possono sostenere prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche, avvalendosi anche della presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

Possono sostenere le prove con l'uso degli ausili loro necessari.

Cosa cambia con il decreto? Quali innovazioni per gli studenti con disabilità che

sostengono l'esame?

Sostanzialmente viene confermata l'attuale normativa. Spetta al consiglio di classe stabilire la tipologia delle prove d'esame e l'eventuale valore equipollente tenendo conto del PEI.

La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita in proposito dal consiglio di classe, predispone prove differenziate e può consentire un tempo maggiore per il loro svolgimento; può altresì consentire che per lo svolgimento e la correzione delle prove gli studenti con disabilità possano avvalersi dell'aiuto dei docenti e degli esperti che li hanno seguiti durante l'anno scolastico.

Se le prove hanno valore equipollente, danno diritto al rilascio del diploma.

Agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla Commissione prove non equipollenti o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo.



Dal testo del decreto:

Articolo 20 - *Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità*

1... Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del

piano educativo individualizzato.

2. La Commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la Commissione del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno

scolastico.

4. La Commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.

5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla Commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

6. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2.

STUDENTI CON DSA ALL'ESAME

Attualmente per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) in sede di esame si tiene conto della loro particolare situazione personale.

Anche in sede d'esame, come nelle attività ordinarie svolte in corso d'anno, hanno diritto di avvalersi di strumenti compensativi e dispensativi. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Come il decreto ha modificato la normativa d'esame per gli studenti con DSA?

Oltre a confermare l'impiego di strumenti compensativi e di misure dispensative, il nuovo decreto prevede che per i candidati che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, la Commissione sottopone i candidati alla prova orale in sostituzione della prova scritta.

Per particolari casi in cui il disturbo di apprendimento è grave e associato anche ad altre patologie, lo studente durante l'anno può essere esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e ammesso a seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo.

Dal testo del decreto:

Articolo 20 - *Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento*

10. *La Commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.*

11. *Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.*

12. *Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario,*

con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

13. *In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 6. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.*



DIPLOMA E CURRICULUM

La parte conclusiva del decreto prende in considerazione gli oggetti attestanti l'esito finale dell'esame e del percorso scolastico, diploma e curriculum.

Quali innovazioni?

Mentre non vi è innovazione sostanziale per il diploma, il curriculum, invece, costituisce una novità assoluta. Verrà allegato al diploma e riporterà:

- le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse;
- i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale (Invalsi), distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione, riportati in una specifica sezione in forma descrittiva,;
- la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese;
- le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite;
- le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico;
- le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

Con proprio decreto il Miur definirà il modello nazionale del curriculum.



Dal testo del decreto:

Articolo 21 - Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente

1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.

2. Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n.107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

3. Con proprio decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta i modelli di cui ai commi precedenti.

SINTESI DEI CAMBIAMENTI

Prove INVALSI	
<i>Com'è oggi</i>	<i>Come sarà domani</i>
Nella scuola secondaria di II grado le prove nazionali si svolgono in corso d'anno soltanto per gli studenti delle seconde classi. La partecipazione alle prove non ha effetti sul curriculum o sulla valutazione dello studente. Le prove riguardano le materie di italiano e di matematica.	Le prove nazionali si svolgeranno anche per gli studenti del quinto anno, due mesi prima dell'esame. La partecipazione alle prove sarà requisito necessario per l'ammissione all'esame. Le prove riguarderanno oltre a italiano e matematica, anche lingua straniera. Si svolgeranno in modalità computer based .
Ammissione all'esame (voti)	
<i>Com'è oggi</i>	<i>Come sarà domani</i>
Per essere ammesso all'esame lo studente deve avere la sufficienza (almeno sei decimi) in ogni materia e (almeno sei decimi) nel comportamento.	Lo studente potrà essere ammesso all'esame anche con insufficienza in una o più materie. In questo caso il consiglio di classe deciderà l'ammissione con delibera motivata.
Ammissione all'esame (altri requisiti)	
<i>Com'è oggi</i>	<i>Come sarà domani</i>
Oltre ai voti sufficienti in ogni disciplina e nel comportamento, lo studente deve conseguire la validità dell'anno scolastico.	Oltre alla sufficienza nelle discipline di studio e alla validità dell'anno scolastico, lo studente deve avere partecipato anche alle prove Invalsi e avere svolto nel triennio attività di alternanza scuola-lavoro.
Crediti scolastici e crediti formativi	
<i>Com'è oggi</i>	<i>Come sarà domani</i>
Nello scrutinio finale degli ultimi tre anni viene attribuito il punteggio del credito scolastico integrato dal punteggio del credito formativo. Il punteggio massimo attribuibile ai crediti scolastici è pari a 25 punti sui 100 del voto finale.	Nello scrutinio finale degli ultimi tre anni verrà attribuito il punteggio del credito scolastico senza integrazione di punteggi del credito formativo (soppresso). Il punteggio massimo attribuibile ai crediti scolastici sarà pari a 40 punti sui 100 del voto finale.
Assegnazione dei privatisti alla sede d'esame	
<i>Com'è oggi</i>	<i>Come sarà domani</i>
I candidati esterni (privatisti) indicano almeno tre istituti di loro gradimento presso cui sostenere l'esame.	L'USR assegna la sede d'esame ai candidati esterni, distribuendoli in modo uniforme in istituti statali e paritari e ripartendoli tra le commissioni in numero non superiore al 50% dei candidati interni.
Prove scritte e punteggi	
<i>Com'è oggi</i>	<i>Come sarà domani</i>
Le prove scritte sono tre: due proposte dal Miur e una predisposta dalla Commissione d'esame (quizzone). Il punteggio attribuibile alle prove è di 15 punti mx per ciascuna prova, pari ad un massimo di 45 punti su 100.	Le prove scritte sono due proposte dal Miur. Il punteggio attribuibile alle prove è di 20 punti mx per ciascuna prova, pari ad un massimo di 40 punti su 100.

Voto finale d'esame	
<i>Com'è oggi</i>	<i>Come sarà domani</i>
Il voto massimo di 100 su 100 risulta dalla somma del credito scolastico (mx 25 punti), delle tre prove scritte (mx 15 punti ognuna pari a 45) e del colloquio (mx 30 punti)	Il voto massimo di 100 su 100 risulta dalla somma del credito scolastico (mx 40 punti), delle due prove scritte (mx 20 punti ognuna pari a 40) e del colloquio (mx 20 punti)

Bonus sul voto finale d'esame	
<i>Com'è oggi</i>	<i>Come sarà domani</i>
La Commissione può aggiungere al voto finale d'esame un bonus fino a 5 punti, a condizione che il candidato abbia conseguito almeno 15 punti su 25 nel credito scolastico con cui è stato ammesso all'esame e abbia anche ottenuto nelle prove d'esame (scritte e orale) complessivamente almeno 70 punti su 100.	Il bonus è confermato nel punteggio massimo attribuibile di 5 punti, ma ne sono modificati i criteri e le condizioni di attribuzione. Infatti il candidato deve avere conseguito almeno 30 punti su 40 nel credito scolastico e non meno di 50 punti su 100 complessivi nelle prove d'esame (scritte e orale).

Curriculum	
<i>Com'è oggi</i>	<i>Come sarà domani</i>
Nell'attuale normativa d'esame non vi sono disposizioni in merito.	È previsto il curriculum dello studente da allegare al diploma. Con decreto il Miur ne definirà il modello nazionale all'interno del quale saranno indicate le discipline del piano degli studi e loro orario; i livelli di apprendimento conseguiti nella prove Invalsi; la certificazione sull'uso della lingua inglese; le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite; le attività culturali e artistiche svolte in ambito extra scolastico; le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite.





RELATIVE AL NUOVO ESAME DI MATURITÀ

1. Le prove INVALSI saranno inserite tra le prove d'esame?

Per la prima volta le prove nazionali standardizzate INVALSI riguarderanno l'esame di Stato, anche se non ne faranno parte direttamente, in quanto ne è prevista la partecipazione degli studenti soltanto come requisito necessario per essere ammessi all'esame.

Anche i candidati esterni dovranno sostenere le prove per essere ammessi all'esame.

Le prove verranno svolte prima dell'esame (entro aprile).

2. Le prove INVALSI quale incidenza hanno sul voto l'esame di licenza?

L'esito delle prove INVALSI, a cui gli studenti sono obbligati a partecipare, non incide sul voto finale d'esame, qualunque esso sia (negativo o positivo), in quanto esse rappresentano per lo studente soltanto un obbligo di partecipazione ai fini dell'ammissione all'esame.

3. Della partecipazione alle prove INVALSI resta traccia da qualche parte?

Sì. Nel curriculum allegato al diploma conseguito con il superamento dell'esame di Stato viene riportata, tra l'altro, l'indicazione, in forma descrittiva, dei livelli raggiunti nelle prove a carattere nazionale INVALSI, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione (italiano, matematica e inglese).

È quindi importante per gli studenti che la partecipazione alle prove non si limiti ad un semplice e doveroso adempimento formale, ma sia occasione per mettere in evidenza conoscenze e competenze nelle discipline oggetto di rilevazione.

4. Uno studente ospedalizzato per lungo tempo può fruire delle deroghe per acquisire la validità dell'anno scolastico ed essere ammesso all'esame?

La deroga relativa ad una lunga assenza dalle lezioni non costituisce di per sé legittimazione ad ottenere la validità dell'anno scolastico. Spetta al consiglio di classe valutare se, in considerazione della prolungata assenza, sussistano comunque sufficienti elementi per la valutazione dello studente e la conseguente sua ammissione all'esame.

5. L'assenza dalle lezioni del sabato di uno studente ebraico può rientrare nelle deroghe deliberate dal Collegio docenti e applicate dal Consiglio di classe ai fini della validità dell'anno scolastico?

Sì. Una circolare ministeriale (n. 20/2011) ha compreso tra le deroghe dovute:

- la partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute

dal C.O.N.I.;

- l'adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

6. Se uno studente ha subito nel corso dell'anno provvedimenti disciplinari di una certa entità, può non essere ammesso all'esame?

Il decreto legislativo non ha innovato le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998), che prevede la non ammissione all'esame, deliberata dal Consiglio d'istituto, nei confronti degli studenti che siano incorsi in reati di particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.

7. Se uno studente non consegue la validità dell'anno ma risulta valutato positivamente nello scrutinio finale, può essere ammesso ugualmente all'esame?

No. Lo studente per il quale il Consiglio di classe ha deliberato la non validità dell'anno scolastico in applicazione delle deroghe disposte dal Collegio dei docenti, viene escluso dallo scrutinio finale e, pertanto, non viene nemmeno valutato.

8. Per essere ammessi all'esame occorre avere almeno sei decimi in ogni materia oppure basta la media complessiva del sei?

In precedenza occorre conseguire in ogni disciplina e nel comportamento almeno sei decimi per essere ammessi all'esame. Ora, secondo il nuovo decreto legislativo, lo studente può essere ammesso all'esame anche se ha meno di sei decimi in una o più materie. In tal caso, però, l'ammissione viene deliberata dal consiglio di classe con decisione motivata registrata a verbale.

La media dei voti delle diverse discipline non ha, quindi, alcuna rilevanza.

Il voto del docente di religione e quello delle attività alternative, se decisivo per l'ammissione all'esame degli studenti che si avvalgono dei loro insegnamenti, viene motivato e registrato a verbale.

9. Quale peso ha la valutazione del comportamento nell'ammissione all'esame?

Un voto inferiore a sei decimi nel comportamento comporta la non ammissione all'esame, come previsto dall'attuale normativa. A differenza di quanto disposto per l'esame di Stato per il I ciclo, la forma di valutazione del comportamento non è stata modificata, rimanendo come voto numerico espresso in decimi che, appunto per l'ammissione all'esame non potrà essere inferiore a sei decimi.

10. Sono richiesti altri requisiti per essere ammessi all'esame?

Sì. Rispetto alla normativa precedente che per l'ammissione all'esame dei candidati interni prevedeva soltanto la validità dell'anno scolastico e la sufficienza nelle discipline di studio, il decreto legislativo prevede anche:

- La partecipazione alle prove nazionali Invalsi
- Lo svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.

11. Quali requisiti sono richiesti per i candidati esterni?

I candidati esterni, cosiddetti privatisti, sono ammessi all'esame di Stato se:

- compiono il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico;
- se già studenti interni dell'ultimo anno di corso abbiano cessato la frequenza entro il 15 marzo.

I candidati privatisti che non siano in possesso di promozione all'ultima classe, devono sostenere un esame preliminare di idoneità.

Oltre alla partecipazione alle prove nazionali Invalsi nello stesso istituto statale o paritario presso cui sosterranno l'esame, i candidati privatisti dovranno dimostrare di avere svolto attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo le indicazioni che verranno fornite da un apposito decreto ministeriale.

12. È ancora previsto che i candidati esterni indichino la scuola dove intendono sostenere l'esame?

Attualmente i candidati esterni devono indicare almeno tre istituti nei quali intendono sostenere l'esame, ma con il nuovo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 ciò non sarà più previsto e i privatisti non potranno scegliere istituti di loro gradimento.

Saranno gli USR ad assegnare la sede a tali candidati, disponendo che siano ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non superi il 50% dei candidati interni.

13. Sono state introdotte modifiche alle norme per l'ammissione anticipata all'esame per merito?

No. È confermata la possibilità per gli studenti del quarto anno (cosiddetti ottimi) di essere ammessi in anticipo per merito direttamente all'esame.

L'art. 13 del decreto legislativo prevede, infatti, l'ammissione, a domanda, direttamente agli esami di Stato degli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina e a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

14. Il decreto legislativo ha modificato il credito scolastico con il quale gli studenti interni accedono all'esame?

Sì. Il decreto legislativo ha modificato sostanzialmente i punteggi attribuibili ai crediti scolastici e la loro incidenza complessiva sul voto finale d'esame. Il punteggio massimo precedentemente previsto era di 25 punti. Ora può raggiungere i 40 punti con conseguente maggiore incidenza sul voto finale d'esame confermato in 100 su 100.

15. Quale incidenza avranno i crediti formativi sui crediti scolastici?

L'integrazione dei punteggi scolastici mediante la valutazione dei crediti formativi derivanti da attività extrascolastiche degli studenti non è più prevista. I crediti formativi non esistono più e, conseguentemente, i punteggi dei crediti scolastici saranno basati esclusivamente sulle votazioni conseguite per gli apprendimenti scolastici negli scrutini finali degli ultimi tre anni di corso.

16. Il candidato con DSA dispensato dalle lezioni di lingua straniera, come verrà valutato su tali competenze?

Si possono verificare due situazioni. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta.

In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta della famiglia e approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico differenziato. In sede d'esame sostiene prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo.

17. Le prove d'esame come concorrono al voto finale?

Per ciascuna delle due prove scritte e per il colloquio orale la Commissione può attribuire fino a 20 punti ognuno, per un massimo complessivo di 60 punti su 100. A questo punteggio delle prove andrà aggiunto il punteggio dei crediti scolastici (mx 40 punti).

Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame e conseguire il diploma è di sessanta centesimi.

18. Nel voto finale d'esame è ancora prevista la lode?

Sì. Per gli studenti che conseguono un voto finale pari a 100 la Commissione, con decisione assunta all'unanimità, può deliberare l'attribuzione della lode.

19. Nel primo ciclo, al termine dei percorsi di primaria e secondaria di I grado, è previsto il rilascio della certificazione delle competenze. Si farà altrettanto al termine nella secondaria di II grado?

No. Al termine della scuola secondaria di II grado verrà rilasciato in allegato al diploma il curriculum dello studente su apposito modello nazionale definito dal Ministero.

Il modello di curriculum registrerà al proprio interno l'indicazione delle discipline del piano di studi e loro orario; i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove nazionali Invalsi; la certificazione sull'uso della lingua inglese; le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite; le attività culturali e artistiche svolte in ambito extra scolastico; le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite.

I PROTAGONISTI DEL NUOVO ESAME DI MATURITÀ

<p>Candidati presenti all'esame (interni e privatisti)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nella prima prova scritta d'esame sono chiamati ad esprimere competenze diverse, in particolare con riferimento alla comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre alla personale riflessione critica. • Nella seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, sono impegnati ad evidenziare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. • Nel colloquio espongono, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi.
<p>Collegio dei docenti</p>	<p>Definisce motivate deroghe al limite dei tre quarti di frequenza oraria annuale per i casi eccezionali, congruamente documentati, ai fini della validità dell'anno scolastico.</p>
<p>Commissione d'esame</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Composizione tipo: presidente esterno ed unico per Commissione, due classi per ogni Commissione, tre componenti interni e tre esterni comuni alle due classi, 35 candidati al massimo per classe di cui esterni mx 50% • È presieduta da un Presidente scelto da apposito elenco regionale. • Tiene conto del documento predisposto da ogni consiglio di classe entro il 15 maggio in cui sono esplicitati i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. • Valuta i gravi motivi di assenza di candidati alle prove e può disporre una sessione suppletiva e una sessione straordinaria d'esame. • Predisporre una parte della seconda prova nei percorsi dell'istruzione professionale, in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica. • Può provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari. • In sede di colloquio finale propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. • Dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di un massimo di venti punti per il colloquio. • Può attribuire, a determinate condizioni, un bonus aggiuntivo fino a 5 punti. • All'unanimità può attribuire la lode a candidati che raggiungono 100 punti su 100 e siano stati ammessi con il punteggio massimo previsto per i crediti scolastici. • Assume le decisioni finali di valutazione dei candidati a maggioranza assoluta.

<p>Consiglio d'istituto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera la sanzione per reati di particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, sanzione che comporta la non ammissione all'esame.
<p>Consiglio di classe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A favore di studenti con disabilità o con DSA può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove Invalsi. • Valuta i gravi motivi documentati che impediscono la presenza degli studenti alle prove INVALSI per consentire la loro partecipazione a prove suppletive. • Elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti; il documento viene trasmesso alla commissione d'esame. • Ai fini della validità dell'anno scolastico applica le deroghe al limite del monte ore di presenza a scuola dello studente, purché la frequenza effettiva consenta sufficienti elementi per procedere alla valutazione. • Con decisione motivata e registrata a verbale può deliberare l'ammissione all'esame di studenti con insufficienze. • Per gli studenti con disabilità stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato. • Fornisce alla Commissione d'esame la documentazione relativa alle attività svolte dagli studenti con disabilità, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione. • Decide per tutti gli studenti il punteggio complessivo del credito scolastico del triennio fino ad un massimo di 40 punti e ne dispone la pubblicazione all'albo della scuola, unitamente alla decisione di ammissione all'esame.
<p>Dirigenti scolastici</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Possono essere compresi in apposito elenco regionale dei presidenti di Commissione, secondo requisiti che saranno definiti dal Ministero. • Se compresi nell'elenco regionale partecipano a specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente di Commissione.
<p>Invalsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Predisporre e gestisce entro aprile le rilevazioni degli apprendimenti relativi alle discipline di italiano, matematica e inglese finalizzate all'ammissione degli studenti all'esame. • Per la prova di inglese accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori.
<p>Ministero Istruzione, Università e Ricerca</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Definisce i requisiti necessari per la costituzione, presso l'Ufficio scolastico regionale, dell'elenco dei presidenti di commissioni,

	<p>cui possono accedere dirigenti scolastici, nonché docenti della scuola secondaria di secondo grado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente di Commissione. • Definisce con decreto i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove d'esame in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali. • Con lo stesso decreto definisce griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi delle due prove scritte, con l'obiettivo di uniformare i criteri di valutazione. • Fornisce con decreto le indicazioni per consentire ai candidati privatisti di dimostrare di avere svolto attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, ai fini dell'ammissione all'esame. • Per specifici indirizzi di studio nei quali sono previste tre prove scritte d'esame, anziché due, definisce la ripartizione del punteggio delle prove.
<p>Studenti con disabilità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipano alle prove standardizzate nazionali (Invalsi). Per loro il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova. • Si avvalgono di prove differenziate predisposte dalla Commissione d'esame e di un tempo maggiore per lo svolgimento delle prove. • Possono avvalersi dell'aiuto dei docenti e degli esperti che li hanno seguiti durante l'anno scolastico per lo svolgimento e la correzione delle prove. • Se le prove hanno valore equipollente, hanno diritto al rilascio del diploma. • Se per loro sono state predisposte dalla Commissione prove non equipollenti oppure non partecipano agli esami o non sostengono una o più prove, hanno diritto al rilascio di un attestato di credito formativo.
<p>Studenti con DSA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipano alle prove standardizzate nazionali (Invalsi). Per loro il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP (Piano Didattico Personalizzato). • Se dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale Invalsi di lingua inglese. • Per lo svolgimento delle prove standardizzate il consiglio di classe può disporre per loro adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. • Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sulla base del piano didattico personalizzato. • Per le prove d'esame possono disporre di tempi più lunghi di quelli ordinari su decisione della Commissione.

	<ul style="list-style-type: none"> • Potranno utilizzare apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno. • Se la certificazione prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato sostituiscono la prova scritta di lingua straniera con il colloquio orale. • Gli studenti dispensato dalla lingua straniera per gravità di disturbo certificato, in sede di esame sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame. • Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
<p>Studenti esterni (prima dell'esame)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipano alle prove standardizzate nazionali (Invalsi). • Presentano domanda per sostenere l'esame presso una scuola statale o paritaria entro il termine fissato dal Miur. • Partecipano alle prove Invalsi presso la stessa scuola statale o paritaria nella quale sosterranno l'esame. • Sono assegnati dall'USR ad un istituto statale o paritario ripartendoli tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari in modo che il loro numero non superi il 50% dei candidati interni. • Per l'ammissione all'esame devono dimostrare di avere svolto attività di alternanza scuola-lavoro. • Se studenti interni, diventano esterni nel caso in cui si ritirano dalla scuola frequentata entro il 15 marzo. • Se non sono in possesso di promozione all'ultima classe, devono sostenere un esame preliminare davanti ai docenti della classe dell'istituto che sarà sede d'esame. • Se in possesso dell'idoneità all'ultimo anno, devono sostenere un esame preliminare davanti ai docenti della classe dell'istituto che sarà sede d'esame.
<p>Studenti interni (prima dell'esame)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipano alle prove Invalsi per acquisire il diritto all'ammissione all'esame. • In caso di assenza alle prove INVALSI per gravi motivi documentati sono ammessi alle prove suppletive, previa verifica da parte del Consiglio di classe. • Sono ammessi all'esame se il consiglio di classe accerta per ciascuno di loro la validità dell'anno scolastico. La mancata validità dell'anno scolastico li esclude dall'esame. • Possono essere ammessi direttamente all'esame per merito, se, studenti del quarto anno di corso, hanno riportato nello scrutinio finale non meno di otto decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento, se hanno seguito un regolare corso di studi e hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il quarto anno. • Sono esclusi dall'ammissione all'esame per decisione del Consiglio di istituto gli studenti che sono incorsi in reati di particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)

(GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)

Vigente al: 31-5-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare il comma 181 lettera i);

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 20;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 concernente la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 15 luglio 1998 n. 286, ed in particolare l'articolo 45;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010, recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del 23 febbraio 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Capo I
Principi generali

Art. 1

Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.

8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Capo II

Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 2

Valutazione nel primo ciclo

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.

2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

4. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.

5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.

6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Art. 3

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Art. 4

Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria

1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.

2. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni

3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

4. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.

Art. 5

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Art. 6

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Art. 7

Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado

1. L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6,

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto.

2. Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.

3. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

Art. 8

Svolgimento ed esito dell'esame di Stato

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.

3. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:

- a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

5. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove.

7. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso

scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

10. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.

11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

Art. 9

Certificazione delle competenze nel primo ciclo

1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:

a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;

c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;

d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;

e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;

f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Art. 10

Esami di idoneità nel primo ciclo e ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti

1. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

2. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

3. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunna e dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.

4. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.

5. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale

ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

6. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria.

7. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

Art. 11

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.

15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Capo III

Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Art. 12

Oggetto e finalità

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.

2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015 n. 107.

3. L'esame di Stato tiene altresì conto delle attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

4. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disposte annualmente le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari.

5. Nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative.

Art. 13

Ammissione dei candidati interni

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.

2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;

b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;

c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;

d) votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni o province autonome.

4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

Art. 14

Ammissione dei candidati esterni

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;

b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

3. I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione.

Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi.

Art. 15

Attribuzione del credito scolastico

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.

2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la

fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Art. 16

Commissione e sede di esame

1. Sono sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati.

2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 14, comma 3, e secondo le modalità previste nell'ordinanza annuale di cui all'articolo 12, comma 4.

3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

4. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. I commissari e il presidente sono nominati dall'Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.

5. Presso l'Ufficio scolastico regionale è istituito l'elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici, nonché docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente.

6. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

Art. 17

Prove di esame

1. Il consiglio di classe elabora, entro il quindicimaggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento nell'espletamento dei lavori.

2. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

3. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica

da parte del candidato.

4. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.

6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 18, comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 3 e 4. Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti disciplinari.

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio di cui al comma 9.

8. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.

9. Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.

Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto l'attività di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo.

10. Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel documento del consiglio di classe di cui al comma 1.

11. Per i candidati risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, è prevista una sessione suppletiva e una sessione straordinaria d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Art. 18

Esiti dell'esame

1. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio di cui all'articolo 17 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta punti.

2. La commissione d'esame dispone di un massimo venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17, e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del Ministro di cui all'articolo 17, comma 7, è definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati

sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.

3. L'esito delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17 è pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo.

4. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di sessanta centesimi.

5. La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti.

6. La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;

b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.

7. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione «non diplomato» nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Art. 19

Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI

1. Le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80. Per le studentesse e gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

2. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

Art. 20

Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.

2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.

4. La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del

candidato con disabilità.

5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

6. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2.

8. Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

9. Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato.

10. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

13. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 5. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Art. 21

Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente

1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la

durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.

2. Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

3. Con proprio decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta i modelli di cui ai commi precedenti.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 22

Valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale

1. Per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.

2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l'alunna, l'alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalità attuative del presente comma sono indicate nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4.

3. Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

Art. 23

Istruzione parentale

1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Art. 24

Regioni a statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Nella Provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e, per le scuole delle località ladine, la padronanza delle lingue scolastiche ladina, italiana e tedesca è accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato. La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della

particolare situazione linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI; le rispettive modalità di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la provincia e l'INVALSI.

3. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano la padronanza della seconda lingua è accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato.

Le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI sono tradotte o elaborate in lingua slovena.

Art. 25

Scuole italiane all'estero

1. Per le alunne e gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero si applicano le norme del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4, 7 e 19.

2. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione avviene in assenza dell'espletamento delle prove standardizzate predisposte dall'INVALSI.

Art. 26

Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto, gli articoli 23 e 27, nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo III del presente decreto, l'articolo 22, nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018.

2. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017, all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122 dopo le parole «del presente regolamento» sono soppresse le seguenti:

«ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo». Con effetto a partire dal 1° settembre 2018, l'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è sostituito dal seguente: «Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, terza della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.»

3. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 sono disposte le seguenti abrogazioni:

a) articoli 146, comma 2, 179, comma 2, e 185, commi 3 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

b) articolo 8, commi 1, 2 e 4, e articolo 11, commi da 1 a 6, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

c) articolo 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169;

d) articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

4. Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 sono disposte le seguenti abrogazioni:

a) articoli 1, 2, commi da 1 a 7, 3, 4, commi da 1 a 9 e 11 e 12, nonché articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425;

b) articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.

5. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, comma 1, 10, comma 1, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122, nonché l'articolo 2, comma 2, e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione.

6. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 cessano di avere efficacia:

a) gli articoli 1, 2, 3, 8, comma 1, articolo 9, commi 2, 3 e 4, articolo 14, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.

Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia:

- a) le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l'articolo 9, comma 8;
- b) gli articoli 6, 8, commi da 3 a 6, articolo 9, commi 5 e 6, articolo 10, comma 2, articolo 11, articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.

Art. 27

Disposizioni finanziarie

1. Le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche per dare attuazione all'articolo 1, commi 2, 4 e 8, sono effettuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
2. Le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, previsti dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 6, comma 3, sono effettuate da ciascuna istituzione scolastica mediante l'organico dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
3. Le verifiche ed i monitoraggi previsti dall'articolo 12, comma 5, sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, dall'articolo 7, comma 1 e dall'articolo 19, comma 1, pari a euro 1.064.000 per l'anno 2017, a euro 3.545.000 per l'anno 2018 e a euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
 Fedeli, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
 Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
 Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2)

TABELLA

Attribuzione credito scolastico

Media dei voti	Fasce di credito III Anno	Fasce di credito IV Anno	Fasce di credito V Anno
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Regime transitorio

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno:

Somma dei crediti conseguiti per il III e il IV anno	Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale)
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:

Nuovo credito conseguito per il III anno	Nuovo credito attribuito per il III anno
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12

TUTTOSCUOLA

ABBONATI ai nostri servizi
SCEGLI TRA 3 FORMULE

**UTILIZZA
LA CARTA DEL
DOCENTE!**

TI FORNIAMO L'ATTESTAZIONE
PER LA RENDICONTAZIONE

RIVISTA



da
€15

- ✓ RIVISTA TUTTOSCUOLA IN CARTACEO
- ✓ RIVISTA TUTTOSCUOLA IN DIGITALE
- ✓ ARCHIVIO RIVISTE DIGITALI
- ✓ CONTENUTI AGGIUNTIVI "EXTRA"
- ✗ CONTENUTI PREMIUM DI TUTTOSCUOLA.COM
- ✗ NEWSLETTER SETTIMANALE TuttoscuolaFOCUS
- ✓ ANNUARIO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE

- TRIMESTRALE € 15
- ANNUALE € 40

TUTTO



da
€8

- ✓ RIVISTA TUTTOSCUOLA IN CARTACEO
- ✓ RIVISTA TUTTOSCUOLA IN DIGITALE
- ✓ ARCHIVIO RIVISTE DIGITALI
- ✓ CONTENUTI AGGIUNTIVI "EXTRA"
- ✓ CONTENUTI PREMIUM DI TUTTOSCUOLA.COM
- ✓ NEWSLETTER SETTIMANALE TuttoscuolaFOCUS
- ✓ ANNUARIO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE

- MENSILE € 8
- TRIMESTRALE € 19 (invece di € 24)
- ANNUALE € 58 (invece di € 70)

ON-LINE



da
€0,99

- ✗ RIVISTA TUTTOSCUOLA IN CARTACEO
- ✓ RIVISTA TUTTOSCUOLA IN DIGITALE
- ✓ ARCHIVIO RIVISTE DIGITALI
- ✓ CONTENUTI AGGIUNTIVI "EXTRA"
- ✓ CONTENUTI PREMIUM DI TUTTOSCUOLA.COM
- ✓ NEWSLETTER SETTIMANALE TuttoscuolaFOCUS
- ✗ ANNUARIO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE

- GIORNALIERO € 0,99
- TRIMESTRALE € 9
- ANNUALE € 30

Scelgo la seguente forma di pagamento:

Versamento di Euro _____ sul c/c postale n. 23647001 intestato a Editoriale Tuttoscuola Srl

Bonifico bancario di Euro _____ BANCOPOSTA Codice IBAN IT75D0760103200000023647001 intestato a Editoriale Tuttoscuola Srl

Vi autorizzo ad addebitare l'importo di Euro _____ sulla carta di credito VISA MasterCard

N° / data di scadenza / / - / / / / / codice sicurezza / / / / /

Titolare.....Firma.....

Il pagamento seguirà l'emissione della fattura

Sono un soggetto della P.A., il pagamento seguirà l'emissione della fattura elettronica CUU _____ CIG _____

Sul sito www.tuttoscuola.com è possibile scegliere di pagare tramite sistema PayPal o Banca Sella

Scuola/Ente

Nome Cognome

Nome dirigente scolastico

Se docente indicare materia e grado di scuola.....

Via..... Cap..... Città..... Prov.....

P.I..... C.F.....

Tel..... Fax..... E-mail 1

E-mail 2 E-mail 3

GARANZIA DI RISERVATEZZA. Editoriale Tuttoscuola garantisce la massima riservatezza dei dati personali forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione. Le informazioni custodite nel nostro archivio verranno utilizzate al solo scopo di inviare proposte commerciali. In conformità alla legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali.

N.B.: l'abbonamento decorre dal primo numero raggiungibile dopo il ricevimento del pagamento. **COME INVIARE L'ORDINE** (buono d'ordine e ricevuta di pagamento): **PER POSTA** in busta chiusa al nostro indirizzo Tuttoscuola Via della Scrofa,39 - 00186 Roma; **PER E-MAIL** I.bernardon@tuttoscuola.com; **PER FAX** al numero 06.68802728.

TUTTOSCUOLA

LE GUIDE DI TUTTOSCUOLA

Direttore responsabile

Giovanni Vinciguerra

Comitato Scientifico

Giorgio Allulli - Dario Antiseri
Antonio Augenti - Sebastiano Bagnara
Giuseppe Costa - Gaetano Domenici
Paola Gallegati - Silvano Tagliagambe

Coordinatore Comitato Scientifico

Alfonso Rubinacci

Redazione

Maurizio Amoroso
Sergio Govi
Orazio Niceforo

Copyright: Editoriale Tuttoscuola S.r.l.

Via della Scrofa, 39 - 00186 Roma

Tel. 06 68307851 - Fax 06 68802728

www.tuttoscuola.com

redazione@tuttoscuola.com

**Vietata la riproduzione anche parziale di testi
e tabelle senza la preventiva autorizzazione
dell'Editore.**

Come cambia l'esame di maturità

A cura di Sergio Govi

Giugno 2017